



COMUNE DI ASSEMINI

Provincia di Cagliari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 46

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

L'anno **2014** addì **4** del mese di **Agosto** nel Comune di Assemini, presso l'aula Consiliare, convocato con appositi Avvisi per le ore **17.30**, si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
FEDERICA ARDAU	SI	GIORGIO IADEVAIA	NO
SIMONE CARTA	SI	ROBERTO MELIS	SI
LUCIANO CASULA	SI	ALESSANDRO MONTAGNA	SI
STEFANO CONCAS	SI	EFISIO MAMELI	SI
NICOLA CONGIU	SI	GIANLUCA MURTAS	SI
FRANCESCO CONSALVO	SI	RITA PIANO	SI
VINCENZA DEIDDA	SI	IRENE PIRAS	SI
FRANCESCO DESOGUS	NO	MARIO PUDDU	SI
STEFANIA FRAU	SI	ENRICO SALIS	SI
SABRINA LICHERI	SI	GIANCARLO SCALAS	SI
ROSSELLA MANCA	SI	ANTONIO SCANO	SI
MARIA CARLA MARRAS	SI	SANDRO STARA	SI
FRANCESCA MATTANA	SI		

Totale Presenti 23

Totale Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI

Sono presenti gli assessori : Jessica Mostallino, Gianluca Di Gioia, Gianluca Mandas, Giorgio Sabeddu, Gianfranco Schirru, Angelo Caddeu.



Comune di Assemini

IL PRESIDENTE introduce l'argomento di cui al punto 3 dell'o.d.g. recante: <<Imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2014>> e concede la parola all'Assessore al Bilancio per la relazione di competenza.

L'ASSESSORE GIORGIO SABEDDU espone l'argomento come riportato nel verbale generale della seduta.

IL PRESIDENTE apre il dibattito al quale intervengono, come riportato nel verbale generale della seduta i Consiglieri: Antonio Scano, Rossella Manca, Giancarlo Scalas, Luciano Casula, l'Assessore Sabeddu, Maria Carla Marras,

Intervengono per dichiarazione di voto:

CONSIGLIERE SCANO ANTONIO – Grazie, Presidente. In relazione a questo punto all'ordine del giorno ritengo che le aliquote siano a tutt'oggi troppo elevate, quindi il mio voto sarà comunque contrario. Ritengo che sia necessario fare uno sforzo per ridurre le aliquote, perché il carico fiscale comunque è troppo elevato, e ritengo anche opportuno andare a verificare nelle nuove aree le sacche di evasione, perché così sarà possibile magari ridurre le aliquote a chi paga l'IMU regolarmente. Per quanto riguarda poi la prima casa, la riduzione di € 350 di rendita è abbastanza elevata, però anch'io sono dell'avviso che sarebbe stato opportuno almeno la prima esentarla totalmente, anche perché capita spesso che la casa data in uso gratuito al figlio sia magari il piano superiore della casa dei propri genitori che è stata ultimata, oppure la casa dei propri genitori che viene divisa in due parti è data a un primo figlio. Quando si comincia oggettivamente a parlare del terzo appartamento, allora lì sì, probabilmente è una famiglia che sta oggettivamente meglio, quindi sulla prima io farei comunque lo sforzo di esentarla totalmente, vista la tipologia spesso delle case date in uso al figlio, e spesso non vengono fatti gli atti per una questione che magari il figlio non è solo uno, ma sono vari, cioè tutta una serie di problematiche inerenti passaggi di proprietà, che non sempre i genitori nel momento in cui ti danno la casa in uso possono comunque affrontare sia dal punto di vista economico, ma anche per una questione proprio di suddivisione eventualmente. Se c'è una sola casa i figli sono quattro o cinque, la darà ad uno, ma naturalmente la proprietà poi in donazione o successione andrà a più eredi. Quindi, sulla prima io farei lo sforzo, almeno sulla prima, per esentarla totalmente. Comunque, il mio voto sarà contrario sino a quando non vedrò una riduzione di queste aliquote.

CONSIGLIERE SALIS ENRICO – Grazie, Presidente. Sarò velocissimo, sostanzialmente non è cambiato tantissimo rispetto alla discussione che avevamo fatto in fase di approvazione del bilancio l'anno scorso sulle aliquote IMU, mi ero espresso in quell'occasione in senso contrario, soprattutto sull'aumento allo 0,91 per alcune categorie, seconde case, terreni edificabili e appunto categorie D, e confermo quel mio voto, quindi voterò contro. Grazie.

CONSIGLIERA PIANO RITA – Allora, per quanto ci riguarda anche qui voteremo a favore della delibera e per quanto riguarda la seconda casa data al figlio noi abbiamo pensato, appunto, a una agevolazione proprio in ragione della capacità contributiva, perché comunque sia una persona che ha già una prima casa, la seconda la dà al figlio, c'è una agevolazione, ma non venitemi a dire che ha la stessa capacità contributiva di una persona che ha una sola casa, e magari il figlio deve aspettare che il padre o la madre stiano le zampette per prendersi la casa, perché non è proprio la stessa cosa.

CONSIGLIERE CASULA LUCIANO – Grazie, Presidente. A nome del Partito Democratico e mio personale, il voto sarà contrario perché in questa progettualità tributaria non vedo lo spirito di solidarietà contributiva, come più volte ho annunciato, ma soprattutto non ho visto quella attenzione all'abbattimento della pressione fiscale e tributaria da parte dell'Amministrazione sulla applicazione dell'imposta IMU nel momento in cui si potevano benissimo eliminare quei 15 punti



Comune di Assemini

dallo 0,76 allo 0,91 sulle aree edificabili. Ma soprattutto votiamo contro e in coerenza anche per il taglio di quelle aree destinate a PIN, ribadisco per ingiustizia nei confronti di quelle proprietà che per 18/20 anni hanno sognato su quelle aree per poter realizzare il sogno casa per un proprio familiare. Oggi, ripeto, dalla delibera del Consiglio Comunale adottata il 26 e riapprovata all'8 luglio, dove si è concretizzata la volontà di diminuire le aree PIN, tantissimi cittadini asseminesi si ritroveranno con l'impossibilità di realizzare quel sogno casa che dicevo prima. E, quindi, per l'Amministrazione, signor Sindaco e signori Consiglieri, si porrà la necessità dei rimborsi delle somme dovute, e mi auguro che quei rimborsi non mettano in difficoltà la tenuta del bilancio del Comune di Assemini.

IL PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione ed invita il consesso ad esprimere il proprio voto in merito.

L'esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente è il seguente.

- Consiglieri presenti e votanti n. 23
- Voti favorevoli n. 15
- Voti contrari n. 8 (consiglieri Casula, Ardau, Scalas, Consalvo, Marras, Manca, Scano e Salis)

IL PRESIDENTE altresì il consesso ad esprimere il proprio voto per la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in argomento.

L'esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente è il seguente.

- Consiglieri presenti e votanti n. 23
- Voti favorevoli n. 15
- Voti contrari n. 8 (consiglieri Casula, Ardau, Scalas, Consalvo, Marras, Manca, Scano e Salis)

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 dell'11.7.2014 recante ad oggetto <<imposta municipale propria (IMU) – determinazione aliquote e detrazioni anno 2014 – proposta per il Consiglio Comunale>>,

Premesso che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii, stabilisce, a regime dal 2014, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificati e integrati dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della sopra citata L. 27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii.

Rilevato che il comma 169, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, pubblicato sulla G.U n. 99 del 30 aprile 2014, che differisce al 31 Luglio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali.



Comune di Assemini

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con propria deliberazione n. 33 dell'8.7.2014, successivamente modificato con deliberazione n.42 del 30.7.2014;

Rilevato che l'Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso di immobili, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Rilevato che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Preso atto che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. stabilisce le seguenti aliquote IMU:

- 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l'aliquota base;
- 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l'aliquota base;
- 0,20% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà di ridurre fino allo 0,10%.

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è applicabile una detrazione pari ad euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione;

- la detrazione sopra descritta, pari ad euro 200,00, è applicabile, con le stesse modalità, anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Considerato che, ai sensi del comma 380, articolo 1, della Legge 228/2012, lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 che ha previsto la non applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

- a) all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7, e le detrazioni di cui al comma 10, dell'art. 13, del D.L. 201/2011;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera.



Comune di Assemini

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 707, della L. 27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii, e del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", soprарichiamato, sono equiparate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o soggetti diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'unità immobiliare posseduta in Italia, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata;
- c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 350,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Preso atto che:

- a) ai sensi dell'art. 13 c. 9/bis della L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii., a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) ai sensi dell'art. 1 c. 708 della L. 27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU di cui all'art. 13, c. 8 della L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale (Cat. D/10, Cat. A, Cat. C/2, C/6, C/7);
- c) ai sensi dell'art. 7, c. 1 lett. h) D. Lgs. 504/1992 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1977, n. 984.

Visto l'art. 1, c. 677 della L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., che stabilisce: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille".

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014 apportate alla disciplina IMU dalla L. 27.12.2013, n. 147 e ss.mm.ii, per effetto delle quali appare opportuno determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria "IMU":

- aliquota 0,60 per cento per le seguenti tipologie: Unità immobiliari Cat. A/1 (Abitazione di tipo signorile), Cat. A/8 (Abitazione in Villa), Cat. A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze Cat. C/2 (Magazzini e locali di Deposito), Cat. C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), Cat. C/7 (Tettoie chiuse od aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- aliquota agevolata 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- a) unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di euro 350,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- b) abitazione concessa in locazione, a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato sottoscritto e regolarmente registrato (ai sensi dell'art. 2 comma 3, e dell'art. 5 commi 2 e 3 della Legge 9/12/1998 n. 431);



- aliquota del 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- Cat. A/10 (Uffici e studi privati)
- Cat. C/1 (Negozi e botteghe)
- Cat. C/3 (Laboratori per arti e mestieri)
- Cat. C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi)
- Cat. C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative)

- aliquota del 0,91 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- a) Altre abitazioni Cat. A (tranne Cat. A/10)
- b) Altri fabbricati (Cat. B, C/2, C/6, C/7)
- c) Immobili uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (tranne Cat. D/10), di cui 0,76 per cento da versare allo Stato e 0,15 per cento da versare al Comune
- d) Aree fabbricabili
- e) Tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti categorie

Ritenuto stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per:

- l'abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie e rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità IACP.

Dato atto che:

- le stime del gettito IMU presunto per l'anno 2014, derivanti dalle modalità applicative di cui ai punti precedenti, è stimato in euro 1.834.000,00, al netto della detrazione statale per l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2014 pari ad euro 839.360,00.
- la somma presunta del gettito IMU per gli immobili di Cat. D di competenza dello Stato, che verrà versato con il codice tributo 3925, ammonta a € 2.190.000,00.
- ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs n. 360/98. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1 gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico.

Udita la relazione sul punto all'o.d.g. resa dall'Assessore al Bilancio e Programmazione, come riportata nel verbale generale della seduta,

Uditi gli interventi dei sigg.ri Consiglieri, come riportati nel verbale generale della seduta;

Udite altresì le dichiarazioni di voto come sopra riportate,

Visti gli esiti delle votazioni, come sopra riportati,

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, da parte dei Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n.267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;



Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

Di approvare le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2014 come segue:

- **aliquota 0,60 per cento per le seguenti tipologie:** Unità immobiliari Cat. A/1 (Abitazione di tipo signorile), Cat. A/8 (Abitazione in Villa), Cat. A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze Cat. C/2 (Magazzini e locali di Deposito), Cat. C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), Cat. C/7 (Tettoie chiuse od aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- **aliquota agevolata 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili:**

- a) unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto eccedente il valore di euro 350,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- b) abitazione concessa in locazione, a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato sottoscritto regolarmente registrato (ai sensi dell'art. 2 comma 3 o dell'art. 5 commi 2 e 3 della Legge 9/12/1998 n. 431).

- **aliquota del 0,76 per cento per le seguenti tipologie di immobili:**

- Cat. A/10 (Uffici e studi privati)
- Cat. C/1 (Negozi e botteghe)
- Cat. C/3 (Laboratori per arti e mestieri)
- Cat. C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi)
- Cat. C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative).

- **aliquota del 0,91 per cento per le seguenti tipologie di immobili:**

- a) Altre abitazioni Cat. A
- b) Altri fabbricati (Cat. B, C/2, C/6, C/7)
- c) Immobili uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (tranne ICat. D/10), di cui 0,76 per cento da versare allo Stato e 0,15 per cento da versare al Comune
- d) Aree fabbricabili
- e) Tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti categorie.

Di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per:

- l'abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie e rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità IACP.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

SABRINA LICHERI

IL SEGRETARIO GENERALE

DR. MICHELE CUCCU

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/___/_____ la
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

DR. MICHELE CUCCU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___/___/_____, in seguito
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/___/_____ per
15 gg. consecutivi ai sensi del comma 4 art. 134 del Decreto Lg.vo
n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

DR. MICHELE CUCCU
